

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1960

(76^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni » (903) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1224, 1226, 1227
BRACCESI, <i>relatore</i>	1224, 1226
FORTUNATI	1226
FRANZA	1226
PIOLA	1226, 1227
RODA	1225
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1225, 1226

« Emissione di cartelle fondiari sulla base dei contratti condizionati di mutuo » (1184) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1227, 1229, 1233, 1234, 1235
BRACCESI, <i>relatore</i>	1228, 1231, 1232
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1229, 1232, 1233

FORTUNATI	Pag. 1230, 1232, 1233
FRANZA	1230, 1231, 1232, 1234, 1235
OLIVA	1232, 1234
PARRI	1231
PIOLA	1231
RODA	1229, 1235
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1234

« Modifica all'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 » (1209) (D'iniziativa del senatore Minio) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1238, 1240
FORTUNATI	1239
PIOLA, <i>relatore</i>	1238, 1239
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1239

« Elevazione a lire 4 miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 » (1238) (D'iniziativa del deputato Bima) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1236, 1237
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1236

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)76^a SEDUTA (30 novembre 1960)

PARRI Pag 1237
 SPAGNOLLI, *relatore* 1236, 1237

« Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti » (1264) (*D'iniziativa del senatore Piola*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1240, 1242, 1243
 BRACCESI, *relatore* 1240
 FORTUNATI 1241, 1243
 GALLOTTI BALBONI Luisa 1243
 PIOLA 1242, 1243
 TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 1241, 1243

« Modifica delle norme per le promozioni ad Ispettore superiore tecnico o Direttore di stabilimento di 2^a classe e ad Ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1285) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1244
 PIOLA, *relatore* 1244

La seduta è aperta alle ore 9,45

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni » (903)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine della vali-

dità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Unicamente per facilitare la discussione del disegno di legge al nostro esame... oso rievocare i precedenti. Eccoli.

Con decreto legge 7 maggio 1925, n. 715, venne accordata, per la durata di anni dieci, e cioè fino al 1935, la franchigia doganale per le macchine e i materiali metallici importati per essere impiegati nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

La validità del decreto in parola venne prorogata con vari provvedimenti fino al 31 dicembre 1953. Successivamente a tale data, e soltanto nel maggio 1955, venne presentata la proposta di un provvedimento tendente a prorogare i termini stessi scaduti, disegno di legge approvato e divenuto la legge n. 694 del 21 maggio 1956, in virtù della quale le facilitazioni del famoso decreto del 1925 vennero rese valide dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957, anche per i macchinari destinati ad essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni e gas naturali connessi con tali vapori e comunque suscettibili di utilizzazione industriale.

Oggi, anno di grazia 1960, siamo alle solite, e con l'articolo 1 del disegno di legge in discussione si stabilisce che il termine di validità della legge 21 maggio 1956 è fissato al 31 dicembre 1963: con ciò si salda l'arco di esenzione dal dazio doganale per tutti i macchinari ed i materiali già ricordati, dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1963.

Le ragioni di natura economica, che già giustificarono la concessione del beneficio, quale il rischio inerente alla natura stessa dell'attività mineraria, rivolta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, la necessità di mantenere i costi eventuali di produzione al livello più basso possibile, nonché quelle di natura tecnica che richiedono appunto la messa in opera di macchinari e materiali continuamente rinnovantisi, tanto

per il sondaggio a grandissime profondità, quanto per tutte le apparecchiature necessarie all'indagine geofisica e geologica, così come per le operazioni di analisi e di controllo, per la prevenzione di incidenti, permangono in pieno, anzi in maniera più convincente, dopo che la legge 11 gennaio 1957, n. 6, relativa alla disciplina degli idrocarburi, ha permesso l'inizio di una notevole opera di ricerca in tutto il territorio nazionale, opera svolta, come è noto, in buona parte dall'E.N.I.

Nell'intento di salvaguardare l'industria meccanica nazionale ed evitare anche il verificarsi di un abuso nell'utilizzo delle facilitazioni di franchigia, già il regolamento della legge 7 maggio 1925, n. 715, ebbe a prevedere alcuni criteri che permangono integralmente, quali la subordinazione della concessione alla dimostrazione della convenienza della importazione dall'estero, la specificazione dei macchinari e dei materiali ai quali attribuire il beneficio, sicchè i competenti servizi sono in grado di eseguire i controlli necessari e convenienti, onde concedere giustamente le facilitazioni previste dal provvedimento in esame.

Non avrei altro da aggiungere, se non raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge sottoposto al suo esame.

R O D A . Da parte mia nessun ostacolo alla proroga di una legge che aveva per effetto di accordare benefici, limitati peraltro alla sola importazione di strumenti richiesti dalla nuova tecnica di ricerche endogene; però, dal momento che abbiamo qui il ministro Trabucchi, vorrei richiamare la di lui attenzione sulla stesura della relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale mi sembra che vi sia una contraddizione in termini. Infatti nella relazione si dicono, a mio parere, due cose in contrasto. In una parte è scritto: « Sono altresì note le varie e favorevoli ripercussioni che l'applicazione dell'agevolazione fiscale in questione ha avuto su tutto l'andamento della ricerca e della produzione sia degli idrocarburi che dei vapori endogeni ». Affinchè non cessino queste favorevoli ripercussioni noi siamo chiamati a prorogare la concessione delle facilitazioni. Senonchè nella prima parte della

stessa relazione si legge che la proroga viene chiesta in quanto la legge 21 maggio 1956 non ha potuto in pratica spiegare i suoi effetti, sia perchè emanata in ritardo a causa del lungo *iter* parlamentare, sia perchè anche la emanazione del relativo regolamento di esecuzione ha subito un ritardo superiore al previsto.

Vorrei cogliere questa occasione per fare presente all'onorevole ministro Trabucchi come sia necessario fare appello al senso di responsabilità dei funzionari del suo dicastero, affinchè l'emanazione del regolamento non tardi degli anni; altrimenti noi possiamo fare anche delle buone leggi, ma se poi il regolamento non esce, vengono eliminati tutti gli effetti che dalla legge ci si ripromette.

È una raccomandazione che mi permetto rivolgere al ministro Trabucchi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Accolgo la raccomandazione, anche se essa doveva avere un diverso indirizzo: infatti, essendo stato il disegno di legge presentato dal Ministro per l'industria e il commercio, la raccomandazione va rivolta all'onorevole Colombo. Tuttavia accolgo la raccomandazione come se l'indirizzo fosse stato giusto, perchè in molte altre occasioni lo sarebbe stato senz'altro.

Sulla osservazione del senatore Roda a proposito della ritardata emanazione del regolamento, debbo dire che talvolta, o spesso, accade proprio come è stato rilevato. Non posso dire — pur essendone persuaso — che le ricerche dei gas endogeni sarebbero state fatte ugualmente, anche senza i richiesti e concessi benefici fiscali, ma ritengo logico che questi benefici fossero dati, soprattutto per questa ragione: che le ricerche non sempre sono fruttuose, che le spese sono notevoli e che quindi bisogna cercare di alleggerirle di modo che non ci sia uno sviamento o una sospensione. Bisogna anche tener presente che chi comincia tali ricerche va incontro ad ingenti spese per importare macchine e materiali del tutto particolari e costosissimi, con il rischio di non trovare niente nel sottosuolo. Ritengo pertanto che da questo punto di vista valga la pena di accogliere il disegno di legge in esame, così come io accolgo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

la raccomandazione rivolta dal senatore Roda.

F R A N Z A . Noto che i termini di cui alla legge 21 maggio 1956 vennero a scadere il 31 dicembre 1956: ora mi sembra strano che il disegno di legge in esame importi una prorogabilità della legge del 1956, il che potrebbe far pensare che si intenda — con il provvedimento in esame — dare effetto retroattivo alle facilitazioni concesse per tutti i macchinari importati dal 31 dicembre 1956 ad oggi abusivamente in franchigia. Mi domando come si fa a richiamare in vita una legge scaduta tre anni addietro. Ora, se si vuole sanare una situazione di fatto, mi sembra giusto che lo si dica espressamente: non si può consentire che questo fatto — *contra legem* — venga sanato senza che se ne faccia precisa menzione nel disegno di legge. Mi sembra che tale menzione sia indispensabile per una ragione di probità legislativa.

B R A C C E S I , *relatore*. Ecco perchè nella mia relazione ho detto: « oso rievocare i precedenti... »

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. In effetti i macchinari non sono entrati abusivamente, ma sono stati importati in sospenso.

P R E S I D E N T E . Trovo che le osservazioni del senatore Franza sono fondatissime.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Che le importazioni fossero in sospenso lo si deduce dalla richiesta di proroga che è stata avanzata presentando il disegno di legge. Sapendo però che il disegno di legge c'era, gli importatori hanno importato a cauzione. Se vogliamo dire che il disegno di legge ha effetto retroattivo, possiamo anche dirlo, perchè non c'è da rimborsare nulla a nessuno.

F R A N Z A . Proporrei che all'articolo 1 venisse aggiunto un comma press'a poco di questo tenore: i materiali importati, di cui al comma precedente, dal 31 dicembre

1957 all'entrata in vigore della presente legge sono esenti ecc. ecc.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Queste importazioni finora sono avvenute a deposito o a cauzione e quindi il termine nuovo si ricollega alla scadenza del termine antico, ma se anche venisse menzionata la retroattività ciò non avrebbe nessuna conseguenza di rimborsi, ma soltanto quella di svincolare le cauzioni versate dagli importatori per i materiali importati.

P R E S I D E N T E . Il senatore Franza propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « I macchinari e i materiali metallici importati a cauzione o a deposito dal 31 dicembre 1957 fino all'entrata in vigore della presente legge fruiscono dei benefici fiscali di cui al comma precedente ».

P I O L A . Non si tratta di prorogare: il disegno di legge dice che il termine è da intendersi al 31 dicembre 1963: è una nuova disposizione di legge che abbraccia tutti i casi, e che non dà luogo a pericolo di rimborsi, anche se per avventura fosse stato pagato il dazio.

F O R T U N A T I . Sono contrario che si disponga in maniera espressa la retroattività del provvedimento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se si legge attentamente il testo del disegno di legge ritengo che non occorra nemmeno modificarlo. D'altra parte, ripeto, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto. L'articolo 1 sposta il termine finale della legge e quindi comprende anche il periodo intermedio.

F R A N Z A . Ma si tratta di una legge che non esiste più.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non sono affatto contrario ad un articolo aggiuntivo così come viene proposto dal senatore Franza.

P R E S I D E N T E . L'articolo aggiuntivo proposto, che prenderebbe, in sede di

coordinamento, il numero 4, suona così: « La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi ».

P I O L A . Le parole « cauzione » e « deposito » non sono esatte. Bisognerebbe usare le stesse parole della legge doganale e quindi, in sede di coordinamento, rivedere la formulazione dell'articolo.

Desidero tuttavia che sia messo a verbale che l'articolo aggiunto alla legge n. 903 non mi trova consenziente, perchè invece di chiarire può creare complicazioni: comunque ritengo necessario — se l'articolo viene approvato — che la dizione sia tecnicamente perfetta e rispondente alla dizione della legge doganale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni, è fissato al 31 dicembre 1963.

(È approvato).

Art. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.

(È approvato).

Art. 3.

I benefici fiscali di cui all'articolo 1 devono intendersi limitati al dazio doganale.

(È approvato).

Il senatore Franza ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Emissione di cartelle fondiari sulla base dei contratti condizionati di mutuo » (1184)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Emissione di cartelle fondiari sulla base dei contratti condizionati di mutuo ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario è consentito di procedere all'emissione delle cartelle fondiari anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 16, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, vincolando i contratti condizionati di cui all'articolo 16, comma primo, di detto testo unico, purchè sia stato provveduto da parte degli Istituti stessi alla iscrizione dell'ipoteca.

L'importo dei contratti condizionati vincolati all'emissione delle cartelle fondiari ai sensi del precedente comma, non potrà eccedere, per ciascun istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo di dotazione versato nonchè delle riserve non aventi specifica destinazione.

L'Istituto che abbia proceduto all'emissione di cartelle fondiariae col vincolo di contratti condizionati di mutuo, a' termini dei commi precedenti, dovrà procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipula dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, l'Istituto dovrà rimborsare, includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di cartelle che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a' termini del comma secondo del presente articolo.

Agli Istituti che si avvalgano della facoltà di cui sopra sarà applicabile l'articolo 85, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

Restano fermi per il totale delle cartelle in circolazione, ove ricorrano, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, numero 474.

Per le cartelle emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre rispetto al termine di cui al sesto comma dello articolo 32 del citato testo unico.

B R A C C E S I, *relatore*. L'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, per l'erogazione del credito fondiario suona esattamente così:

« Se l'Istituto reputa conveniente di concludere il prestito formerà col mutuuario contratto condizionato per avere effetto dopo che, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo, e consegnerà al mutuuario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito, previa quietanza.

Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche, in margine alle iscrizioni già prese, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione

dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale. »

È stato rilevato in qualche pubblicazione che la imprecisione e la improprietà di espressione in questa norma sono notevoli: fra l'altro appare un certo contrasto fra il concetto di contratto condizionato e quello di contratto definitivo; ma questa discussione a noi non importa oggi, non ci interessa, essendo puramente accademica.

La ragione della norma comunque appare evidente, ed è questa: si è voluto evitare nella norma basilare che fra il momento nel quale il creditore (istituto di credito) controlla i registri ipotecari prima del contratto ed il momento nel quale viene iscritta a suo favore la ipoteca per il credito da concedere (fra i quali due periodi intercorre sempre un intervallo apprezzabile) vengano sull'immobile ipotecato iscritte altre ipoteche o vengano effettuate trascrizioni per atti previsti dal Codice civile; cioè si è voluto concedere all'Istituto di credito fondiario la facoltà di differire il pagamento della somma mutuata al momento successivo all'accertamento della effettiva costituzione della garanzia dovuta.

Ciò detto quale preambolo, conviene ricordare di fatto e semplicisticamente che cosa avviene quando il richiedente di un mutuo fondiario si presenta all'Istituto *ad hoc* onde ottenere un mutuo o credito che dir si voglia. Fatti gli accertamenti sulla consistenza immobiliare offerta in garanzia — e gli accertamenti sono piuttosto precisi anche e specialmente in relazione al valore — seguite tutte le altre precauzioni di rito: informazioni, controlli sulla posizione economica del richiedente, ecc. ecc., convenuto l'importo del mutuo e le rate di ammortamento (il tasso e la scadenza sono in relazione alle cartelle che l'Istituto suole emettere) si richiede al conservatore l'iscrizione del peso ipotecario, e dopo che questa è avvenuta si stipula il contratto condizionato col quale l'Istituto si impegna irrevocabilmente alla concessione del mutuo da corrispondersi in cartelle di un valore nominale complessivo pari all'ammontare del credito concesso.

Successivamente si stipulerà il contratto definitivo, che darà luogo all'emissione delle

obbligazioni e alla consegna di queste al mutuatario, che, se vorrà realizzare il contante o liquido relativo, dovrà curare la vendita di queste sul mercato.

È evidente che l'andamento di quest'ultimo, le possibilità di assorbimento ecc. sono elementi importanti tanto per il costo dell'operazione al mutuatario quanto per il corso delle obbligazioni emesse, prestigio ed interesse dell'Istituto finanziatore.

Lo sviluppo assunto negli ultimi anni dalle operazioni di credito fondiario, nelle quali sono comprese quelle di credito edilizio che ammontano a decine di miliardi, ha reso le operazioni di emissione delle cartelle piuttosto complesse e difficoltose e comunque non sempre tempestive agli effetti del collocamento.

Pertanto il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha accolto favorevolmente una proposta che, progettata dagli istituti interessati, permette a questi di avere a disposizione un congruo *stock* di proprie cartelle, il cui collocamento sul mercato potrebbe essere effettuato in momenti adatti, così come praticato dall'Istituto di credito mobiliare, ed in modo tale da permettere anche la somministrazione mutuataria, ove i predetti istituti lo vogliano, di contante anziché di cartelle.

La proposta è quella indicata dall'articolo unico del disegno di legge ora in esame, con il quale si consente agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario di procedere all'emissione delle cartelle fondiarie anche prima che siano stati stipulati i contratti definitivi di mutuo, ma vincolando i contratti condizionati all'emissione delle cartelle fondiarie.

Vengono proposte le seguenti formule di salvaguardia:

1) i contratti condizionati vincolati all'emissione delle cartelle non potranno eccedere, nel complesso, l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve dell'Istituto;

2) qualora entro sei mesi dalla stipula del contratto condizionato non abbia fatto seguito la stipula del relativo contratto definitivo, l'istituto che abbia nel frattempo pro-

ceduto all'emissione delle cartelle dovrà rimborsare il quantitativo di cartelle che risulti eccedente, includendolo nella prima estrazione semestrale;

3) per le cartelle emesse in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi mediante estrazione potrà essere differito di non oltre un semestre rispetto al termine normale; ciò allo scopo di mantenere una esatta corrispondenza tra l'ammortamento delle cartelle e quello del mutuo, che avviene, quest'ultimo, dopo la stipula non del contratto condizionato ma di quello definitivo.

Mi sembra che il disegno di legge sia notevolmente favorevole al mercato obbligazionario, offrendo larghe possibilità di collocamento delle cartelle fondiarie, soprattutto nell'interesse di coloro che ricorrono a questa forma di credito.

R O D A . In linea di massima non avrei nulla in contrario; soltanto vorrei che gli istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario dimostrassero una maggiore sensibilità e aderenza con il mercato finanziario, in modo da non provocare una eccessiva differenza tra la valutazione delle cartelle emesse, ad esempio, dal Monte dei Paschi di Siena e quelle della Cassa di risparmio delle province lombarde; tenendo presente che a questo genere di investimenti ricorre il piccolo risparmiatore.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il disegno di legge in esame sia proprio diretto a mettere gli istituti di credito fondiario in condizione di predisporre prima ancora che vengano emesse le cartelle, il collocamento delle medesime e quindi mi sembra che questa operazione sia conforme in tutto a quanto viene fatto per il collocamento ed il mercato delle azioni industriali.

Vorrei soltanto un chiarimento: quando entro sei mesi dalla stipula del contratto condizionato non abbia fatto seguito la stipula del contratto definitivo, in questo caso che avviene?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si mette in estrazione

alla prima scadenza semestrale il quantitativo di cartelle emesse in corrispondenza del contratto condizionato.

F R A N Z A. Non posso non manifestare le mie perplessità: ho l'impressione che il provvedimento giovi esclusivamente agli istituti di credito fondiario, e non ai mutuatari. In sostanza si dà agli istituti la facoltà di emettere le cartelle fondiarie nel momento in cui è iscritta la ipoteca e si sa che la iscrizione ipotecaria supera i limiti del mutuo di che nel contratto definitivo e quindi vi è un margine di differenza con la possibilità per l'istituto di trarne guadagni considerevoli.

A convalidare la mia perplessità c'è anche un altro fatto: iscritta la ipoteca, mentre l'istituto realizza il capitale delle cartelle messe in circolazione, può, anche dopo il decorso del sesto mese, non corrispondere il denaro contante dovuto al mutuatario in quanto potrebbe non aversi il contratto definitivo. Ma anche ammesso che si stipuli il contratto definitivo quale garanzia ha il mutuatario di avere prontamente il contante dovutogli? Se il fine è quello di andare incontro ai mutuatari, non vedo come il disegno di legge che stiamo esaminando sia veramente efficace a tale scopo. Mi duole dover concludere che il provvedimento legislativo, così com'è, consente una certa speculazione e ritengo che sia indispensabile rimediare con un emendamento che mi propongo di presentare.

F O R T U N A T I. Ho ascoltato attentamente quello che hanno detto gli onorevoli colleghi. A me pare che una conclusione si debba trarre dalla discussione, che cioè la norma oggetto del nostro particolare esame, detta di aggiustamento, in realtà è una norma che modifica completamente, che rovescia tutti i termini del credito fondiario. Perché non vi è dubbio che con tale norma si mette a disposizione dell'istituto di credito fondiario una massa che gli consente di dar luogo a tutte le operazioni possibili e immaginabili *ad libitum* dell'istituto di credito fondiario stesso. Questo è poco ma sicuro. Arrivati a tale punto, non riesco francamente a capire

perché non si dicano le cose come sono. Una cosa era quando in una forma o nell'altra ad un certo momento erano i singoli che disponevano delle cartelle — e trattandosi di singoli è chiaro che la loro manovra speculativa riusciva più difficile sul mercato — mentre quando le cartelle sono congelate dall'istituto non vi è dubbio che la manovra speculativa è molto più facile.

Non voglio adesso entrare nel merito se sia preferibile un sistema o l'altro; bisogna però riconoscere che con la nuova norma le cartelle di credito fondiario diventano una finzione vera e propria, uno strumento in mano agli istituti di credito fondiario per regolare a piacimento i loro complessi rapporti con gli altri istituti. Rimane soltanto la garanzia ipotecaria, rimane soltanto un limite che le cartelle non potranno superare, ma non vi è dubbio che si viene ad assegnare all'istituto di credito fondiario una funzione politico-economica completamente diversa da quella per la quale era stato istituito. È in tali termini che dobbiamo oramai porre il problema ed è entro tale problema che vanno inquadrati i rilievi e le osservazioni del senatore Franza. Credo che gli istituti di credito fondiario non pongano il problema del rinnovamento del sistema per esigenze altrui, ma certamente per delle loro ragioni particolari che in questo momento non comprendo. Può darsi benissimo che nel quadro del razionale funzionamento delle operazioni di credito abbiano ragione di chiedere una revisione del sistema; però è giusto e doveroso che anche noi andiamo a fondo e che esaminiamo bene tutte le conseguenze della nuova norma.

È su tale punto centrale che, secondo me, noi dobbiamo posare la nostra attenzione. Ritengo insomma che se dobbiamo spostare — così come dice il disegno di legge in esame — i termini della situazione attuale, anche se si trattasse di sanzionare una situazione di fatto, noi dobbiamo assolutamente affrontare tutto il problema del credito fondiario, perché potrebbe darsi che la attuale visione del sistema di effettuazione delle operazioni riveli, ad una analisi più approfondita, una prevalenza di elementi negativi su quelli positivi. E comunque non vi è dubbio che, approvando il disegno di legge nel testo sul

quale stiamo discutendo, nei momenti particolari di speculazione in borsa o di manovra creditizia, gli istituti di credito fondiario avranno a loro disposizione una massa di titoli notevole, tale da produrre sul mercato situazioni a loro decisamente favorevoli. E credo che in tali frangenti le commissioni interministeriali del credito non potranno fare molto, perchè considero la manovra capace di sfuggire ad un certo momento a qualsiasi volano generale. Mentre, secondo me, l'intervento del potere esecutivo è oggi ancora possibile ed efficace perchè, con la situazione attuale, ossia stante le norme vigenti, si può sempre dire che le manovre che vengono tacitamente compiute sono in contrasto con le disposizioni giuridiche; domani invece, nel caso approvassimo il provvedimento propositoci, tutte tali manovre saranno automaticamente legittimate dalla nuova regolamentazione giuridica.

Vorrei che discutessimo il problema sotto questo punto di vista, perchè non si tratta soltanto di stabilire se il sistema di oggi dia o no luogo a inconvenienti, ma di esaminare la situazione al di là del credito fondiario nel quadro generale della possibilità degli organi pubblici di avere nelle mani volani regolatori di tutta la politica economica. Io nutro forti dubbi che tali volani nelle condizioni illustrate possano funzionare.

P I O L A . Penso che la obiezione sollevata dal senatore Franza non abbia ancora ricevuto una risposta adeguata. Se ho ben capito, il senatore Franza ha manifestato questi dubbi e queste perplessità: quando si fa il primo contratto che la disposizione del provvedimento in esame prevede si accende l'ipoteca; e questa si accende per l'importo totale del mutuo. Rileva il senatore Franza: se per avventura quando sarà stipulato il contratto definitivo il mutuo risultasse in realtà inferiore a quello della ipoteca accesa, l'ipoteca — dice il senatore Franza — rimarrà invariata. Questo è l'errore, perchè quando si stipula il contratto definitivo la ipoteca si riduce.

F R A N Z A . Io ho detto questo: che sconvolgendo il sistema del credito fondia-

rio, non essendo la emissione delle cartelle regolata come lo è ora, potrà accadere che le cartelle fondiarie emesse alla prima iscrizione risultino di valore superiore a quello del contratto definitivo che sarà successivamente stipulato. E questo si risolve in danno per il mutuatario, il quale ha giacente una ipoteca per oltre sei mesi, senza la possibilità di muoversi in alcun modo. Può anche darsi che l'istituto gli rifiuti il mutuo, tanto vero che nel provvedimento in discussione si prevede il rimborso delle cartelle. E allora si avrà che l'istituto fruirà, per mesi e mesi, di valori conseguiti attraverso operazioni fittizie.

In sostanza, oggi vi è un ancoraggio tra il contratto definitivo e la cartella, ancoraggio che domani non avremo più, perchè il sistema vigente verrà sostituito da un contratto condizionato.

P A R R I . Riferendomi alle considerazioni generali fatte dal senatore Fortunati, senza poter esprimere un parere deciso su di una situazione in cui non ho competenza per giudicare, desidero tuttavia dire che ho avuto spesso l'impressione anch'io che il sistema delle cartelle fondiarie fosse oramai antiquato, rispondesse cioè ad una situazione di mercato dei capitali superata. Oramai, è un fatto, le condizioni di mercato sono molto diverse e lo dimostrano anche le quotazioni che si possono fare di obbligazioni edilizie. Ho l'impressione anch'io insomma che il sistema attuale vada sempre e soltanto a danno del singolo mutuatario, sia quando garantisce la cartella sia quando la deve rimborsare, e che quindi sia opportuno uno studio che evidentemente non possiamo effettuare oggi, in questo scorcio di discussione, come oggi non possiamo neanche indicarne le linee; che sia insomma opportuno uno studio a fondo della riforma di un sistema che è congelato e che certamente va solo a beneficio di un certo tipo di istituti e non serve nè agevola il credito fondiario. Mi permetterei pertanto di proporre al Governo uno studio attento su questo problema, connesso con le considerazioni generali fatte dal senatore Fortunati.

B R A C C E S I , relatore. Desidero dare qualche chiarimento nella speranza di poter

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

impostare bene la questione. Il contratto condizionato, quando viene stipulato, è consensuale, cioè da una parte c'è l'istituto che fa il mutuo e dall'altra il mutuatario, e in esso tutte le condizioni sono previste: importo, scadenza, ecc., ossia tutto quello che è necessario. Una volta stipulato tale contratto condizionato l'istituto non può più tornare indietro: ha promesso 200 milioni? deve dare 200 milioni, non può darne 150. Il contratto definitivo non è altro che l'atto di quietanza, ch'è il contratto definitivo vero e proprio avviene quando si consegnano le cartelle: tu mi dai la cartella e la quietanza la fo annotare sull'ipoteca che a suo tempo stipulammo. Questo è il caso normale; se l'ammontare del mutuo verrà invece ridotto, l'istituto dovrà immediatamente rimborsare le cartelle alla prima estrazione.

F R A N Z A . Però l'istituto delle cartelle si sarà già servito per sei mesi: questo è il punto discutibile! Il provvedimento stesso prevede che ove non si giunga alla stipulazione del contratto si ha il rimborso, il che conferma come l'Istituto possa trarre profitti dalle cartelle.

B R A C C E S I , relatore. Questo è un problema di carattere generale. Cosa avviene normalmente? Che le sezioni di credito fondiario legate a sezioni bancarie hanno già una possibilità di collocamento sul mercato, perchè ad esempio la Cassa di risparmio delle province lombarde ha già la sezione bancaria che anticipa i quattrini e mette da parte le cartelle. Il problema di fondo riguarda gli istituti di credito fondiario che non hanno sezioni bancarie e che quindi devono preoccuparsi di trovare prima dove collocare le cartelle. Ecco perchè si consente che gli istituti di credito fondiario, che non hanno sezione bancaria, possano emettere in precedenza cartelle da collocare presso l'I.N.A.M. e via dicendo.

O L I V A . C'è un altro caso da considerare. Molte volte il mutuo si riferisce all'intera operazione alla quale l'importo corrisponde, ma il mutuatario non ha necessità di entrare tutto in una volta in possesso di

tale denaro; in tali casi i mutui definitivi sono allora numerosi ed è proprio nell'interesse dei mutuatari che sia così.

D E G I O V I N E , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei precisare alcuni elementi fondamentali del sistema che si intende introdurre nel campo delle operazioni da compiere dagli istituti di credito fondiario. Anzitutto non vi è la possibilità di esposizioni all'infinito, perchè tutto è legato all'esistenza del mutuo. Pertanto con la facoltà di emettere cartelle anche quando il mutuo è soltanto condizionato la emissione è legata sempre all'ammontare del capitale e delle riserve dell'istituto. In sostanza il mutuo condizionato viene fatto nell'interesse dell'istituto perchè va tenuto presente anche la possibilità della revocatoria, cioè che possa nel frattempo intervenire un fallimento.

F R A N Z A . Qui non ci possono essere fallimenti, siamo nel campo del credito fondiario, non ci sono industrie di mezzo.

D E G I O V I N E , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Niente affatto, il fallimento può avvenire benissimo anche nel settore dei mutui fondiari, tanto è vero che la legge prevede in tali casi il termine di soli dieci giorni in deroga a quello ordinario di sei mesi per cui l'ipoteca accesa prima della dichiarazione del fallimento resta ugualmente valida per i mutui contratti dall'istituto di credito fondiario purchè siano stati accesi dieci giorni prima. Comunque, a parte ciò, la possibilità della emissione delle cartelle con il solo contratto condizionato e non definitivo consente all'istituto di avere a disposizione un lasso di tempo maggiore per il collocamento delle cartelle per poter dare così al mutuatario stesso denaro e non cartelle.

F O R T U N A T I . Ma può l'onorevole Sottosegretario escludere che a un certo momento un istituto di credito fondiario, per ragioni sue particolari, voglia immettere sul mercato un certo volume di cartelle per compiere un gioco finanziario? Ecco allora che per tale scopo si istituiscono cartelle con determi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

nate somme e poi in sede di contratto definitivo tali somme vengono ridotte.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è sempre però la garanzia del limite di capitale.

F O R T U N A T I. Ma abbiate pazienza, non viviamo mica nel mondo delle nuvole: si possono trovare 50 operatori disposti ad avalare tale situazione. E così, mentre oggi le cartelle vengono compilate solo in sede di contratto definitivo, domani invece ciò può essere fatto sempre e nessuno potrà intervenire. Oggi per lo meno se tale manovra avviene vi è il dato di fatto che è in contrasto con una precisa norma di legge.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si vuol trovare la maniera di compiere un affare, si può anche commettere il falso in sede di contratto definitivo oltre che in quella di contratto condizionato. Resta comunque il fatto che al mutuatario non deriva alcun danno.

F O R T U N A T I. Io non imposto il problema del singolo o dell'istituto, ma il problema generale. La manovra delle obbligazioni consente di prevenire certe situazioni nel mercato dei capitali e si tratta di sapere se ciò può o no accrescere determinati pericoli, che secondo me sussistono, perchè quando si consente a determinati istituti di emettere cartelle prima della stipulazione dei contratti definitivi, si consentono evidentemente manovre e combinazioni tra i singoli istituti.

P R E S I D E N T E. In sostanza, il senatore Fortunati — a parte la osservazione del senatore Franza, di carattere specifico, ed alla quale mi pare sia già stato esaurientemente risposto — ha avanzato la proposta, ripresa dal senatore Parri, di arrivare a una riforma basilare del credito fondiario. Il senatore Parri, in particolare, ha sottolineato come non si possa evidentemente pretendere in questa seduta di arrivare a tale riforma, ed ha pertanto sollecitato il Governo a esaminare la possibilità di una riforma

sostanziale del sistema creditizio fondiario dopo un esame organico e molto più particolareggiato di quanto non consentirebbe questo scorcio di discussione. Su ciò possiamo essere d'accordo: la raccomandazione viene fatta e il Governo indubbiamente la raccoglierà e farà in modo di studiare un sistema che eviti gli inconvenienti di quello attuale e comunque lo migliori.

Ora però dobbiamo ritornare ad occuparci specificamente di un provvedimento in ordine al quale, in pratica, è stata fatta una osservazione soltanto dal senatore Franza, osservazione peraltro alla quale è già stato risposto in maniera soddisfacente, tale da togliere i dubbi che potevano sussistere sulla opportunità di approvare il disegno di legge in esame, che in sostanza non porta alcun pregiudizio al privato, il quale una volta che abbia acceso la sua ipoteca, ha diritto di avere il mutuo pattuito nella cifra precisa che è stata concordata, salvo che lui stesso non stabilisca di ridurla. Che poi nel frattempo, nei 5-6 mesi di tempo concessi all'istituto tra l'operazione di contratto condizionato e quello di contratto definitivo, l'istituto stesso possa negoziare le cartelle di cui è già in possesso, non costituisce un fatto nuovo. Tutti gli istituti hanno un fondo di cartelle che sono depositate in cauzione. Si tratta di partite di giro. Evidentemente gli istituti che possiedono tali cartelle possono, sotto la loro responsabilità, usarne nei limiti consentiti dal regolamento dell'istituto e in generale dalla legge, senza però recare danno alcuno al titolare della cartella. Quindi non c'è nulla di nuovo in tale settore, perchè ciò che si è detto di temere possa verificarsi in effetti è sempre avvenuto, avviene e deve avvenire, perchè l'istituto che ha in cassa titoli da lui stesso garantiti ha diritto di poterli manovrare, dando, si capisce, la certezza della tranquillità al legittimo proprietario.

Qui si tratta di dare un carattere legale, giuridico a una situazione di fatto che già esiste, dando atto al senatore Fortunati di una raccomandazione, formulata anche dal senatore Parri, al Governo perchè, in vista della possibilità di inconvenienti del sistema attuale del credito fondiario, voglia studiare, avvalendosi anche del nostro aiuto, dei nostri

consigli e delle proposte nostre il modo di regolare meglio l'attuale sistema del credito fondiario stesso. E credo che la Commissione sia del parere di fare sua la proposta indirizzata al Governo dai senatori Fortunati e Parri, dato che il sistema vigente del credito fondiario non è più funzionale.

F R A N Z A . Non è che sia contrario al provvedimento in esame, ho solo inteso manifestare le mie perplessità; queste esistono ancora in questo momento e potevano essere superate soltanto se il relatore avesse proposto, ad esempio, che la emissione delle cartelle venisse limitata al 50 per cento del contratto provvisorio nel qual caso avremmo potuto avere una certa garanzia.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che il senatore Franza ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente comma: « L'iscrizione ipotecaria non può essere superiore al cinquanta per cento dell'importo previsto e contemplato nel contratto provvisorio ».

O L I V A . Qui non si tratta di fare il difensore del credito fondiario, ma di trattare obiettivamente un problema. Non c'è dubbio che non si può obbligare l'istituto di credito fondiario a dare soldi se prima non se li è procurati attraverso il collocamento delle cartelle. Porre un tale limite, senatore Franza, mi pare sia contro lo scopo di questo respiro tra il contratto condizionato e quello definitivo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sono estraneo al problema in discussione, ma vorrei cercare di chiarire quello che rappresenta un po' la situazione reale. Come si crea oggi il mercato degli altri istituti non fondiari? Gli istituti sono autorizzati ad emettere un tot di obbligazioni che sono garantite dal patrimonio dell'istituto stesso. Con le obbligazioni che essi emettono effettuano poi il credito, ma non c'è collegamento operazione per operazione. L'istituto emette, poniamo, 500 miliardi, che va a chiedere al Comitato per il credito e poi con il ricavato delle obbligazioni compie di fatto le opera-

zioni di credito. Vi è quindi un istituto che fa una operazione di intermediazione tra il mercato dei capitali e chi ne ha bisogno. Invece, nell'istituto di credito fondiario le operazioni dell'istituto erano semplicemente, diciamo così, di intermediazione burocratica, non finanziaria, perchè l'istituto non poteva emettere obbligazioni che in relazione ai singoli contratti. Con il provvedimento in esame cosa permettiamo loro di fare? Di emettere le obbligazioni in relazione a singoli contratti, sì, ma anche a contratti che hanno già compiuto tutto l'iter economico ma non quello giuridico, con la clausola di farlo nei limiti del capitale più le riserve.

A tutti gli altri istituti abbiamo consentito — anche alle società commerciali — di emettere obbligazioni quanto meno per il doppio del loro capitale sociale; invece per il capitale fondiario poniamo due condizioni: prima quella di emettere cartelle in relazione al contratto condizionato e in secondo luogo di emetterle nel periodo intercorrente tra il perfezionamento economico e quello giuridico, ma soltanto nei limiti esatti del capitale più le riserve. Quindi ci sono due restrizioni rispetto al sistema normale, quella del collegamento con il contratto e quella del collegamento con il capitale.

Per di più, devo aggiungere, sappiamo che la emissione da parte dell'istituto di credito fondiario è emissione sempre controllata dall'Ispettore del tesoro, che interviene alle sedute dei consigli del Credito fondiario, e non può essere fatta senza limiti di espansione perchè c'è la legge che la contiene, stabilendo di effettuare la stima senza tener conto del valore commerciale delle aree fabbricabili ma soltanto come terreno.

Dice giustamente il senatore Parri che il sistema è arretratissimo, perchè è legato ancora al concetto fondiario dell'Italia del 1904, quando il nostro Paese era soltanto una nazione agricola. Ma pur con queste lacune, il sistema impone tali cautele che difficilmente gli istituti ci perdono, perchè sono tante le remore e le difficoltà che praticamente solo chi sta bene può andare a chiedere crediti fondiari.

Prego pertanto il senatore Franza di tener conto di tali restrizioni. Dal punto di vista

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

della garanzia mi pare che da uomo a uomini si possa dire di stare totalmente sicuri.

Al senatore Fortunati desidero dire poi che è vero che noi andiamo a permettere agli istituti di accelerare il sistema di concessione dei crediti, ma che c'è sempre una garanzia di limiti migliore di quella che si può ottenere con le altre obbligazioni. Ed è una cosa che, secondo me, torna a vantaggio dei mutuatari. Perchè, come ha spiegato il senatore Braccesi, quando non c'è collegamento tra gli istituti di credito fondiario e le Casse di risparmio, che di solito acquistano subito i titoli, avviene che i titoli stessi vanno sul mercato e così il mutuatario difficilmente realizza immediatamente i soldi di cui ha bisogno.

Tutto questo penso possa essere motivo di tranquillità.

PRESIDENTE. Il senatore Franza insiste sul suo emendamento?

FRANZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che è stato proposto dal senatore Roda un emendamento aggiuntivo, al terzo comma dell'articolo unico, delle parole: « Il prezzo da rimborsare al mutuatario dovrà corrispondere al prezzo del collocamento delle cartelle ».

RODA. Poche parole per illustrare il mio emendamento. Mi sembra che qui si sia fatta tanta teoria e poca pratica. Nel disegno di legge in esame si possono distinguere due momenti: il momento in cui la banca emette le cartelle e quello in cui paga le cartelle stesse, momenti che non coincidono mai. Ora non vorrei che ci fossero possibilità di eccessivi sbalzi, e questo nell'interesse degli istituti di credito e dei mutuatari.

Facciamo un esempio. Io chiedo un prestito e l'istituto colloca sul mercato le cartelle relative; le vende a 98 lire. Il mutuo da me chiesto mi verrà pagato fra 8 o 9 mesi, quando cioè sarà stipulato il contratto definitivo. È chiaro che dopo 8-9 mesi il corso delle car-

telle non potrà essere uguale, sarà dunque inferiore o superiore a quelle 98 lire pagate, e a rimetterci sarà l'istituto oppure sarò io.

È una questione di principio quella che pongo: la banca non deve compiere una speculazione, non deve subire perdite per questo suo ufficio che — come ha detto il Ministro Trabucchi — è un semplice ufficio di intermediazione.

Su tale questione di carattere particolare ho richiamato l'attenzione della Commissione perchè si tratta di centinaia di miliardi che vengono collocati e soltanto lo sconto del 2 per cento su centinaia di miliardi significa per le banche lucri di congiuntura di centinaia di milioni, oppure perdite. Io penso che in questo momento saranno lucri perchè le banche si valgono di questi anticipi in un momento favorevolissimo ed eccezionale.

Ecco il motivo per cui ho avanzato le mie riserve circa la tempestività del provvedimento. Non vorrei essere coinvolto in una operazione di questo tipo, che possa permettere alle banche di compiere, anche involontariamente, una speculazione sulla pelle dei piccoli proprietari di terreno.

PRESIDENTE. Questa è una osservazione che rientra nel quadro di quella fatta dal senatore Fortunati, cioè di raccomandare al Governo di studiare un sistema perfezionato del credito fondiario, nel quale possano entrare i suggerimenti derivanti dalle osservazioni fatte dai senatori Fortunati, Parri, Franza e Roda, ai quali anzi io rivolgo l'invito di redigere per iscritto le loro istanze, così da passarle direttamente al Sottosegretario di Stato De Giovine.

RODA. D'accordo; dichiaro di ritirare, pertanto, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: «Elevazione a lire 4 miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512» (1238) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: «Elevazione a lire 4 miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. È stato sottoposto al nostro esame il disegno di legge di iniziativa del deputato Bima, approvato dalla Camera dei deputati in data 5 ottobre 1960, che dispone l'elevazione da uno a quattro miliardi del limite di accreditamento alle Intendenze di finanza delle somme occorrenti per il rimborso dell'I.G.E. e dei dazi sulle merci esportate.

Sappiamo che il rimborso dell'I.G.E. e dei dazi è stata una misura adottata nel quadro di una politica di potenziamento delle nostre esportazioni nel rispetto dei vincoli e limiti posti dalla partecipazione al M.E.C.; sappiamo anche che una modifica strutturale è in atto nei nostri rapporti con l'estero, con un elevato e deciso incremento della componente estera dei nostri scambi, anche per effetto delle misure di potenziamento delle nostre esportazioni. Dobbiamo quindi preoccuparci che le finalità che si sono volute perseguire con gli incentivi concessi ai nostri esportatori siano raggiunte.

Nel campo dei ristorni all'esportazione le erogazioni sono effettuate con tempi tecnici (controlli tecnico-amministrativi e somministrazione di fondi) eccessivamente lenti, oltre che con stanziamenti inadeguati.

Presso le Intendenze di finanza di Milano, Torino e Genova sono stati, ad esempio, liquidati e non pagati, a valere sull'esercizio 1959-60, per I.G.E. miliardi 22,5 e per dazi miliardi 22, in quanto non sono state effet-

tuate le somministrazioni dei fondi neppure nei limiti delle somme stanziati in bilancio.

La stampa tecnica e la Camera di commercio di Milano si sono fatte eco del grave disagio e pregiudizio causato agli esportatori da questo stato di cose, auspicando una revisione delle procedure di controllo ed un acceleramento dei tempi tecnici di erogazione dei rimborsi.

Fatte salve le esigenze di un accurato e compiuto controllo, sembra opportuno che il Governo si preoccupi di soddisfare le aspettative dei settori interessati.

Il disegno di legge in esame può concorrere ad attenuare il disagio, assicurando una somministrazione di fondi alle Intendenze più aderente al fabbisogno per ristorni alla esportazione.

Il disegno di legge originario prevedeva l'elevazione del limite in questione alla cifra di 3 miliardi, che è stata poi portata a 4 miliardi in sede di discussione da parte dell'altro ramo del Parlamento. A mio avviso sarebbe ancora opportuno un ulteriore aumento, ma ad evitare un ritardo nell'approvazione di questo provvedimento, ritardo che sarebbe inevitabile qualora il provvedimento stesso dovesse tornare di nuovo all'esame della Camera dei deputati, proporrei senz'altro alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione nel testo a noi pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei fare una osservazione concernente solo una questione tecnica, non di sostanza. All'articolo 1 del presente disegno di legge, infatti, si renderebbe necessaria una lieve modificazione, poichè l'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, numero 1512, al quale si fa riferimento, è stato modificato dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59.

Pertanto, l'emendamento che proporrei tenderebbe ad aggiungere all'articolo 1 del testo in esame, dopo le parole «dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512» le altre «e dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

S P A G N O L L I , *relatore*. L'osservazione fatta dal Sottosegretario di Stato De Giovine è, a mio avviso, fondata. Peraltro, se la Commissione ritenesse di apportare l'emendamento aggiuntivo proposto, il disegno di legge dovrebbe di nuovo tornare all'approvazione della Camera dei deputati. Così stando le cose, si potrebbe allora introdurre un altro emendamento allo stesso articolo 1, al fine di elevare a cinque anzichè a quattro miliardi il limite in tale articolo menzionato.

P A R R I . Ritengo che il disegno di legge in esame giunga veramente opportuno, in quanto si propone di evitare uno dei più grossi inconvenienti della nostra politica doganale, ma vorrei che in questa sede non mancassero due rilievi.

Innanzitutto vorrei osservare che, in parte, questi ritardi da parte degli uffici doganali per quanto concerne i rimborsi in questione sono giustificati dalla necessità di cautelarsi dagli infiniti tentativi di frode che vengono spesso perpetrati; inoltre, questo fatto delle esportazioni agevolate comincia a diventare assai preoccupante, perchè si incoraggiano talvolta le esportazioni più disennate e insensate, con le concorrenze internazionali le più ingiustificabili.

Quanto ho ora detto non entra nel merito del provvedimento in discussione, sul quale non sollevo eccezioni, ma entra nel merito della politica generale delle esportazioni, sulla quale, anche in questa sede, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo.

S P A G N O L L I , *relatore*. Da un punto di vista generale ed in base a quella che può essere la mia esperienza personale, devo rispondere al senatore Parri che, pur concordando parzialmente con le sue osservazioni, noi dobbiamo tener presente che qualsiasi snellimento delle forme di controllo, come anche qualsiasi appesantimento di esse, deve essere ben studiato in quanto gioca un ruolo importante nella nostra politica delle esportazioni, che è la politica base non solo della bilancia commerciale, ma di tutta la struttura economica della nazione. Infatti, è inutile affannarsi, all'interno, a produrre meglio e

di più, se poi non riusciamo a trovare il mercato per collocare i prodotti.

Inoltre, per quanto concerne l'osservazione che il collega Parri ha fatto circa i rischi derivanti da queste agevolazioni per le esportazioni, vorrei rilevare che il Comitato abilitato dalla legge a provvedere agli adempimenti per i crediti all'esportazione, Comitato presieduto dal Direttore generale del tesoro, procede con particolare oculatezza.

Comunque è questa una materia che troverà nuova sistemazione in base ad una revisione generale del problema, attualmente in fase di esame presso gli organi ministeriali competenti. Mi risulta, anzi, che l'argomento dovrebbe esser presto portato al Consiglio dei ministri.

Con questa osservazione, riterrei opportuno ritornare più da vicino al merito del disegno di legge all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È elevato a quattro miliardi il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Spagnolli, un emendamento tendente a sostituire le parole « È elevato a quattro miliardi » con le altre « È elevato a cinque miliardi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Un altro emendamento è stato presentato dal Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole « dall'articolo 1 della legge 20 novem-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

bre 1951, n. 1512 » le altre « e dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Minio: « Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 » (1209)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Minio: « Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« È tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. In tale

ipotesi, dalla data della deliberazione decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti ».

P I O L A , *relatore*. Il disegno di legge del collega Minio si prefigge lo scopo di eliminare gli inconvenienti che, a seguito dell'incertezza nella interpretazione non sempre univoca dell'ultimo comma dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale, si verificano nello svolgimento dell'attività tributaria comunale rendendo difficile un ordinato svolgimento degli adempimenti in questo delicato settore.

Il citato articolo è del seguente tenore: « In base alle denunce, alle rettificazioni approntate di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il podestà predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 di ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli stessi per l'esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione.

È tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del 30 giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del 30 giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti ».

Questa norma, cioè, consente ai Comuni di protrarre fino al 30 giugno dell'esercizio successivo l'approvazione delle variazioni da introdurre nei ruoli dei tributi locali.

La finalità della legge appare quella di stabilire un termine massimo (30 giugno) entro il quale la Giunta comunale formula e approva le variazioni dei ruoli; senonchè la sua dizione letterale è tale da poter fare intendere che il giorno 30 giugno sia quello, e solo quello, in cui la Giunta deve approvare in un unico blocco tutte le variazioni, da notificare poi nel termine perentorio di 20 giorni a tutti i contribuenti.

Il senatore Minio, ad evitare gli inconvenienti che tale interpretazione — aderente alla lettera della legge — inevitabilmente provoca, specie nei Comuni maggiori, propone che la data del 30 giugno sia considerata la data limite, e cioè che sia possibile fare ed approvare le variazioni dei ruoli con delibera

presa anche anteriormente a tale data. È questa del resto l'interpretazione che il Ministero delle finanze ha sempre dato alle norme citate.

Senonchè il testo proposto dal senatore Minio, pur eliminando gravi inconvenienti, non risolve un altro dubbio e cioè se la deliberazione che approva le variazioni dei ruoli debba essere unica, comprendendo tutte le variazioni in blocco (come la lettera consentirebbe di affermare) oppure le deliberazioni possano essere multiple, raggruppando le variazioni a settori di contribuenti, con conseguente facilitazione di lavoro, specie nel campo della notifica.

Sembra al relatore che anche questo punto possa, anzi debba essere chiarito e, pertanto, vi propone il seguente testo, a modifica parziale di quello presentato dal senatore Minio, lasciando invariato il primo comma dell'articolo unico: « È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione ».

Mi auguro che anche questa lieve modifica aggiuntiva abbia l'approvazione della Commissione.

F O R T U N A T I. Alla dizione « in deliberazioni distinte » riterrei preferibile quella « in deliberazioni per distinti tributi ».

P I O L A , relatore. Ma vale anche per lo stesso tributo!

F O R T U N A T I. Mi sembrerebbe un po' arbitrario e siccome esiste l'istituto generale del ricorso del terzo (anche se tale ricorso non è fatto molto spesso), questo non può verificarsi se non si sono prima conclusi gli accertamenti per tutti i contribuenti.

Il senatore Piola vuole che anche per un singolo tributo le variazioni possano essere multiple; ora, io comprendo la necessità che ciò avvenga per i singoli tributi, ma non ritengo possibile frazionare il singolo tributo.

P I O L A , relatore. Ma si fa già, ad esempio, prima la programmazione per gli avvocati, poi per i medici e così via.

F O R T U N A T I. Intendo dire che, a un certo momento, per rendermi conto dello operato della Amministrazione comunale, supponiamo, nel campo delle imposte di famiglia, ho bisogno di vedere le variazioni relative; perciò non approvo che queste deliberazioni possano essere multiple nell'ambito del singolo tributo e mi sembra illogico questo frazionamento in quanto anche la stessa Amministrazione comunale ha bisogno di avere la visione razionale dell'insieme.

P I O L A , relatore. Al 30 giugno, però, tutti gli accertamenti saranno conclusi...

F O R T U N A T I. Ma bisogna pur dare all'Amministrazione un parametro razionale! Prima di eseguire le notifiche per un gruppo di contribuenti è necessario che tutto il gruppo dei relativi accertamenti vi sia già, altrimenti si può dar luogo, nel corso del tempo, a criteri svariati. E parlo per esperienza, perchè mi sono occupato di queste cose per circa dieci anni: se non si ha una visione dell'insieme, non si riesce a capire dove si è ecceduto e dove no ed allora si dà luogo ad un contenzioso superfluo e sterile.

A mio avviso, pertanto, dovrà esservi un solo elenco di variazioni per ogni settore di contribuenti.

P I O L A , relatore. Riassumendo il pensiero del collega Fortunati, quindi, egli non vorrebbe che le variazioni fossero multiple all'interno dello stesso tributo, ma che potessero essere multiple solo nel senso che le variazioni, ad esempio, per l'imposta di famiglia, venissero fatte con un'unica deliberazione, anche prima della data del 30 giugno, e che così si procedesse per i vari tributi.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Ritengo che le considerazioni esposte dal senatore Fortunati abbiano, in effetti, un certo fondamento. Inoltre vorrei ricordare alla Commissione il testo dell'articolo 277, cui fa riferimento l'articolo unico in esame;

esso, per la parte che attualmente ci concerne, così recita:

« Nello stesso termine di 20 giorni sono notificate agli interessati dal messo comunale, anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunce.

Agli effetti, però, dell'applicazione dell'imposta sulle industrie la pubblicazione, di cui al secondo comma, vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti già iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

Nei trenta giorni successivi a quello della notificazione possono ricorrere alla commissione, di cui all'articolo seguente, tutti i contribuenti già iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del comune. Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito. In quest'ultimo caso, il ricorso è, a cura della commissione, notificato all'interessato ».

Pertanto, nell'articolo unico in esame, ritengo non sia ben formulato l'ultimo periodo: « In tale ipotesi, dalla data della deliberazione decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti », perchè noi vediamo che nell'articolo 277 di cui ho dato lettura si parla di « notificazione »; se invece stabiliamo che « ... dalla data della deliberazione — di ciascuna deliberazione, come propone il relatore — decorrono i vari termini... », l'interpretazione viene ad essere meno chiara.

Mi sembra che, per poter addivenire a un accordo ed esaminare meglio il problema, sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E. Credo che la Commissione possa accogliere la proposta di rin-

vio fatta dal Ministro Trabucchi, al fine di un maggior approfondimento della questione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti » (1264)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Piola: « Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della Provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione e i relativi serbatoi sotterranei.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie i chioschi e simili, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192.

B R A C C E S I, relatore. Il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame concerne una questione molto semplice.

Il proponente, senatore Piola, preoccupato, come sempre, delle cose della finanza lo-

cale, in seguito all'insorgere di vertenze — mi sembra anche con l'emissione di sentenze — circa l'interpretazione dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 (recante la tariffa della tassa unica annuale dovuta per l'occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza dei comuni e delle provincie, in conseguenza dell'impianto e dell'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei), ha presentato un disegno di legge composto di un articolo unico, a carattere interpretativo.

I gestori di distributori di benzina, in base all'articolo 199 del citato testo unico per la finanza locale, sono tenuti a pagare una tassa di occupazione per gli spazi, in superficie e sotterranei, effettivamente occupati dai veri e propri apparecchi di distribuzione (colonnine) e relativi serbatoi sotterranei.

È avvenuto, però, che in taluni casi questa tassa, nella tariffa prevista dall'articolo 199, è stata interpretata come comprensiva anche di tutte le attrezzature che circondano le colonnine di distribuzione, vale a dire chioschi, impianti di lavaggio, aiuole, stazioni di servizio o così via, che sovente si affiancano, come è noto, ai suddetti veri e propri impianti di conservazione e di distribuzione del carburante.

Questa errata interpretazione danneggia, evidentemente, il Comune, il quale dovrebbe percepire la tassa di occupazione del suolo pubblico per tutta la superficie effettivamente occupata dai vari impianti.

Siccome vi sono state delle controversie con sentenze che hanno dato ragione ai gestori, si è resa necessaria l'interpretazione autentica di quella norma, attraverso il provvedimento presentato dal senatore Piola, che consta dell'articolo unico del quale or ora è stata data lettura.

Credo che non si possa che ringraziare il senatore Piola, così solerte nel presentare questo disegno di legge, che potrà effettivamente dare una interpretazione certa alla norma in questione.

FORTUNATI. Pregherei il senatore Piola di non voler precipitare l'approvazione di questo suo provvedimento, in quanto ho l'impressione che esso, in taluni casi, porterebbe forse ad un peggioramento della situazione degli enti locali, nei confronti della situazione di fatto. Perché la situazione di fatto era tale per cui — e mi riferisco ad una mia esperienza — quando ero assessore comunale a Bologna, negli anni scorsi, ho dovuto impormi e non venivano più date concessioni per questi distributori di carburante. Come conseguenza i gestori sono corsi ai ripari e sono venuti a più miti consigli.

D'altra parte, dobbiamo tener presente che di fronte a questa situazione i gestori vanno a collocare i loro distributori in area privata; le colonnine, cioè, e le varie apparecchiature sono su suolo privato, mentre le macchine o addirittura si fermano sul suolo pubblico per il rifornimento di benzina o, quanto meno, devono passare sul suolo pubblico per accedere al distributore. Credo, pertanto, che la situazione sia oggi divenuta molto più complessa di quella di cinque o sei anni addietro ed ho il timore che approvando il disegno di legge in esame così come è stato proposto si finisca per creare, nei confronti di questi distributori, una situazione più favorevole di quella già di fatto esistente in molti grandi centri. È evidente che in questi ultimi casi si sono dovuti stipulare accordi particolari con l'Amministrazione comunale.

A me pare, del resto, per quanto concerne il comune di Bologna, che già si paghi, per tutto il suolo occupato, quindi anche per chioschi e simili, la tariffa più alta prevista dalle norme in vigore.

TRABUCCHI. *Ministro delle finanze.* Il Consiglio di Stato, però, si è espresso in senso sfavorevole ai Comuni.

FORTUNATI. Si tratterebbe, allora, di decidere se dobbiamo stabilire due tipi di tasse o se non dobbiamo, invece, nelle nostre deliberazioni, stabilire quella che è la cifra che già di fatto viene percepita dai Comuni, altrimenti, anziché agevolarne la posizione, verremmo a danneggiarli.

Riterrei utile, a tal fine, poter avere delle indicazioni sulla situazione di alcuni grandi centri, come Firenze, Genova ed altri, proprio per essere tranquillo che quanto noi de-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

cidiamo è in realtà a vantaggio e non a svantaggio dei Comuni stessi.

P I O L A . È indubbiamente a vantaggio. Oggi — e da circa 40 anni si segue questo sistema — i distributori di benzina pagano due tasse diverse: una è la cosiddetta tassa di patente, l'altra è la tassa di plateatico che il Comune percepisce per il terreno occupato all'infuori delle colonnine e dei sottostanti serbatoi, tasse che sono pagate rispettivamente in base agli articoli 199 e 192 del testo unico per la finanza locale, più volte citato.

Ora, è intervenuta una sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, in una controversia tra una di queste società ed il comune di Trieste, che si è pronunciata nel senso che la tassa di patente di cui all'articolo 199 contempla qualsiasi parte di terreno, comunque occupata (colonnine, chioschi, stazioni di servizio ecc.).

È indubbio, pertanto, che i Comuni in base a questa situazione vengono ad avere una perdita; l'interpretazione da me proposta non è che la consacrazione sicura del volere del legislatore, di fronte a questa nuova giurisprudenza che è sorta — la sentenza del Consiglio di Stato è unica, ma potrebbe essere seguita da altri casi — e ribadisce, inoltre, quella che è la situazione di fatto, per l'interpretazione che tutti gli 8.000 Comuni italiani hanno seguito fino ad oggi. Non si pregiudica quindi, alcuna situazione particolare, in quanto non si fa che ribadire quella interpretazione che il Ministero delle finanze ed i Comuni tutti hanno applicato finora.

Si potrebbe qui proporre una questione circa il plateatico, una delle cosiddette questioni di fondo, come le chiama il senatore Fortunati; molto volentieri, ma ciò non è pregiudicato dalla mia interpretazione, che non fa che consacrare uno stato di fatto, cioè l'applicazione del tributo, verificatosi sino ad oggi e che è stato perturbato da questa stranissima sentenza del Consiglio di Stato, che viene a privare i Comuni del diritto di plateatico su tutto il terreno circostante le colonnine dei distributori, il che è gravissimo.

Il mio Comune, piccolissimo, di circa 20.000 abitanti, viene a perdere sulle 800.000 lire; il comune di Trieste perderà 6 o 7 milioni.

Il mio pensiero, quindi, è che la tariffa del plateatico debba essere applicata su tutto il terreno occupato e non contemplato dal citato articolo 199, concernente la superficie occupata dalle colonnine ed i sottostanti serbatoi. I Comuni, pertanto, devono percepire due tributi, uno in base all'articolo 199, l'altro in base all'articolo 192.

L'estensore del parere emesso dal Consiglio di Stato è il Consigliere De Marco, una volta capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze, quindi Consigliere in Corte di cassazione, oggi Consigliere di Stato. La sentenza in questione, a dire il vero, ha meravigliato tutti, perchè è venuta, dopo 40 anni, a capovolgere una interpretazione ormai consolidata; i Comuni, così, si trovano a dover reagire contro queste interpretazioni che di quando in quando sorgono da parte di organi costituzionali, anche autorevoli, minacciando di sgretolare, anche se in piccole questioni, le nostre finanze. Abbiamo visto, ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicità, per cui i Comuni da circa due anni non riescono a percepire i canoni sulla pubblicità; ricordo, poi, la questione del patronato scolastico; ed oggi ci troviamo di fronte a questa sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato; così mentre faticosamente la legge stralcio ci ha dato qualche magro milioncino, lo andiamo perdendo in questa maniera.

Penso, comunque, che la Commissione finanze e tesoro, così sensibile alla tutela delle finanze comunali, vorrà reagire contro questi sgretolamenti delle finanze stesse, che avvengono in maniera del tutto inaspettata. Pregherei, quindi, la Commissione stessa di voler dare la sua approvazione al mio disegno di legge che, peraltro, non modifica le situazioni particolari.

P R E S I D E N T E . Vorrei dire che le ragioni esposte dal senatore Piola mi sembrano valide e ritengo, anzi, che si debba procedere con una certa sollecitudine nell'approvare il disegno di legge da lui proposto, onde evitare che intervengano ancora sentenze del genere di quella più volte ricordata nel corso della discussione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

GALLOTTI BALBONI LUISA. Sono anche io d'accordo e credo, anzi, che si potrebbe eventualmente migliorare la posizione dei Comuni, sulla base delle situazioni già in atto.

PIOLA. Per il momento è consigliabile mettere un blocco alla situazione, poi, eventualmente, apporteremo dei miglioramenti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. A mio avviso, sarebbe opportuno aggiungere, alla fine dell'articolo unico, dopo le parole « di cui al precedente articolo 192 » le parole « ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori ».

PIOLA. Sono senz'altro d'accordo sullo emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisognerebbe, inoltre, al secondo comma, dopo le parole « Tutti gli ulteriori spazi ed aree » aggiungere la parola « pubbliche », perchè molto spesso vicino all'area pubblica vi è quella privata...

FORTUNATI. A questo proposito, se mi si permette, vorrei accennare qui ad una mia esperienza. Ricordo di avere avuto, a suo tempo, lunghe discussioni, in quanto io sostenevo che, trattandosi di un servizio pubblico — a parte qualsiasi riferimento agli articoli 199 e 192 — vi era da parte del Comune una vera e propria concessione; così facevo pagare un diritto di concessione. Ora, è evidente che queste cose devono essere ben chiarite, altrimenti potremmo aspettarci una altra sentenza che venga a complicare la situazione e, indipendentemente da quello che potrà essere il contenuto delle nostre deliberazioni, noi dobbiamo creare una norma che non dia più luogo ad alcun dubbio.

Così, sempre per maggiore chiarezza, al secondo comma dell'articolo in questione, dopo le parole « ivi compresi i chioschi e simili », proporrei di aggiungere le parole « o comunque utilizzati »; spesse volte, infatti, le apparecchiature e le colonnine sorgono su suolo privato, mentre le macchine devono fermarsi o passare su suolo pubblico.

PIOLA. Non ho nulla in contrario ad accogliere gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che, al secondo comma dell'articolo unico in esame, è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « Tutti gli ulteriori spazi ed aree » la parola « pubbliche ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al secondo comma, è stato presentato dal senatore Fortunati un emendamento tendente ad aggiungere le parole « o comunque utilizzati » dopo quelle « chioschi e simili ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Un altro emendamento è stato presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole « ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto, pertanto, ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura, il quale con gli emendamenti testè approvati risulta del seguente tenore:

« La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della Provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione e i relativi serbatoi sotterranei.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (30 novembre 1960)

o comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica delle norme per le promozioni ad Ispettore superiore tecnico o Direttore di stabilimento di 2ª classe e ad Ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1285)

P I O L A . Chiedo alla Presidenza della Commissione di voler porre subito in discussione il seguente disegno di legge: « Modifica delle norme per le promozioni ad Ispettore superiore tecnico o Direttore di stabilimento di 2ª classe e ad Ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Il suddetto disegno di legge presenta carattere di urgenza e ritengo che la sua approvazione non debba sollevare difficoltà da parte della Commissione; se mi si consente, farei io stesso una breve relazione.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, in accoglimento di questa richiesta, applicando per analogia gli articoli 57 e 53 del Regolamento, porrei in discussione il disegno di legge.

Poichè non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per le promozioni ad Ispettore superiore tecnico o Direttore di stabilimento di 2ª classe e ad Ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da conferire mediante scrutinio di merito comparativo, è abolito il colloquio integrativo dello scrutinio medesimo.

P I O L A , *relatore*. In base alla cosiddetta legge delega 10 gennaio 1957, n. 3, si stabiliva che la promozione a Direttore di divisione o qualifica equiparata, nelle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato, avrebbe dovuto avvenire per merito comparativo, previo colloquio integrativo. Successivamente, la legge 19 ottobre 1959, n. 928, approvata dal Parlamento, ha apportato delle modifiche alla precedente, fra cui quella concernente l'abolizione del colloquio integrativo dello scrutinio di merito comparativo, previsto dall'articolo 167 della citata legge 10 gennaio 1957, n. 3.

Ora, siccome l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha delle norme proprie per l'avanzamento del suo personale, ci troviamo di fronte alla situazione per cui, in detta Amministrazione, l'avanzamento alle qualifiche di Ispettore superiore tecnico o Direttore di stabilimento di 2ª classe, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, ed a quella di Ispettore superiore amministrativo, nel ruolo del personale amministrativo della stessa carriera, corrispondenti alla qualifica di Direttore di divisione, avviene mediante esame di merito comparativo e colloquio integrativo.

Tale situazione rappresenta una sperequazione tra impiegati che, praticamente, sono tutti dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, e non è giustificata in alcun modo.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, quindi, tende ad abolire tale disparità, ispirandosi ad un criterio di equità e di giustizia; lo propongo, pertanto, all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro comanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari